

ALLEGATO “A” alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 27/07/2016

REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento con criteri oggettivi, predeterminati e compatibili con la giurisprudenza contabile, disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell’Amministrazione Comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese.

Art. 2 - Definizione

Sono spese di rappresentanza tutte le spese funzionali a promuovere l’immagine esterna e l’attività dell’ente con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali. Esse sono finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell’amministrazione comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale per il miglior mantenimento e proseguimento dei propri fini istituzionali, a contenuto o valore di azione a esclusivo vantaggio della collettività con costante riferimento allo Statuto del Comune di Senigallia.

La tipologia e il tenore delle attività e delle spese di rappresentanza devono essere improntate a criteri di decoro e sobrietà, di reciprocità ed economia.

Art. 3 - Soggetti autorizzati

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell’ente i seguenti soggetti:

- Sindaco,
- Assessori nell’ambito delle rispettive competenze,
- Presidente del Consiglio per attività ed iniziative inerenti alla rappresentatività del Consiglio Comunale.

Art. 4 – Tipologie

Nell’ambito della definizione di cui al precedente art. 2, sono in particolare considerate spese di rappresentanza quelle sostenute:

- in ambito storico-culturale, economico e turistico:
le spese di rappresentanza effettuate dall’ente per promuovere l’immagine della città di Senigallia a forte vocazione turistica, nonché quelle effettuate per allo scopo di valorizzare il patrimonio storico-culturale della città. In tale ottica, trovano giustificazione tutti gli acquisti di corone d’alloro e/o omaggi floreali in occasione di solennità nazionali e locali, nonché quelle relative ai rapporti istituzionali tra organi del Comune e organi di altre amministrazioni pubbliche italiane o straniere volte ad incrementare il senso di appartenenza della popolazione al proprio territorio.
- In ambito sociale e sportivo:
le spese di rappresentanza effettuate dall’ente hanno la funzione di testimoniare la presenza e la vicinanza del Comune di Senigallia entro il contesto sociale e sportivo, in quanto:
 - a) attore principale dei processi di promozione della salute e del benessere della cittadinanza;
 - b) testimone dell’importanza della famiglia (es. consegna omaggi durante il rito del matrimonio civile);

- c) sostenitore di percorsi di inserimento, scambio e valorizzazione socio-culturale tra la popolazione senigalliese e i gruppi etnici provenienti da Paesi diversi e delle iniziative di pari opportunità tra uomo e donna;
- d) promotore di atti di onoranza (es. omaggi floreali, ghirlande, necrologi) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'ente o componente degli organi comunali;
- e) sostenitore dell'attività di promozione dello sport nell'accezione più ampia del termine che ricomprende sia l'attività di base, sia l'accesso ai diversamente abili, sia la valorizzazione delle eccellenze presenti in Città (es. targhe a società sportive meritevoli per particolari iniziative od eventi, omaggi ad atleti che si sono particolarmente distinti in ambito nazionale e mondiale).

Art. 5 - Esclusioni

Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nel precedente art. 2.

Art. 6 - Gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione ed assegnato nel PEG al dirigente individuato.
2. Le spese di rappresentanza sono impegnate dal dirigente del Servizio competente mediante apposita determinazione, indicante, per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni di interesse pubblico che hanno indotto a sostenerla e le persone che beneficiano della stessa.
3. Le spese stesse sono liquidate, previa presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali, debitamente vistate dall'amministratore che le ha disposte, in mancanza di idoneo giustificativo le spese non sono ammissibili alla fase della liquidazione.
4. Particolari iniziative di rilevanti entità potranno essere oggetto di specifici atti di impegno e di liquidazione.
5. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto del D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito nella Legge 14.09.2011 n. 148 ed allegato al rendiconto di gestione. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato sul sito internet del Comune.

Art. 7 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto valgono le vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.